

**Ordinanza
sui diplomi, la formazione, il perfezionamento e
l'esercizio della professione nelle professioni mediche
universitarie
(Ordinanza sulle professioni mediche, OPMed)¹**

del 27 giugno 2007 (Stato 1° gennaio 2015)

Il Consiglio federale svizzero,

visti gli articoli 5 capoversi 2 e 3, 18 capoverso 3, 25 capoverso 2, 33 capoverso 3, 35 capoverso 1, 36 capoverso 3, 39, 47 capoverso 1, 48 capoverso 2, 50 capoverso 2 e 60 della legge del 23 giugno 2006² sulle professioni mediche (LPMed);
visto l'articolo 46a capoverso 1 della legge del 21 marzo 1997³ sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione,

ordina:

Sezione 1: Diplomi e titoli di perfezionamento

Art. 1 Rilascio dei diplomi federali

¹ I diplomi federali per le professioni mediche sono rilasciati dall'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP).

² Essi sono firmati dal capo del Dipartimento federale dell'interno (DFI) e dal presidente della commissione d'esame competente.

³ Il diploma è rilasciato sotto forma di documento e di tessera plastificata.

⁴ Non è rilasciato alcun nuovo diploma in caso di perdita dello stesso o di modifiche dello stato civile. Può essere richiesto un duplicato o un facsimile al segretariato della Commissione delle professioni mediche, sezione «Formazione». Il duplicato e il facsimile recano la firma del direttore dell'UFSP.

Art. 2 Titoli federali di perfezionamento

¹ Sono rilasciati i seguenti titoli federali di perfezionamento:

- a. medico generico ai sensi dell'allegato 1;
- b. medico specialista in uno dei settori di cui all'allegato 1;
- c. dentista specialista ai sensi dell'allegato 2;

RU 2007 4055

¹ Introdotto dal n. I dell'O del 17 nov. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 5419).

² RS 811.11

³ RS 172.010

d. chiropratico specialista ai sensi dell'allegato 3;

e.⁴ farmacista specialista secondo l'allegato 3a.

² Per quanto attiene al riconoscimento della Confederazione, i titoli federali di perfezionamento sono firmati dal direttore dell'UFSP.

Art. 3 Rilascio

I diplomi federali e i titoli federali di perfezionamento sono rilasciati in base alla situazione secondo il diritto civile alla data del loro conseguimento.

Art. 4 Riconoscimento di diplomi e titoli di perfezionamento rilasciati da Stati membri dell'UE e dell'AELS

¹ I diplomi e i titoli di perfezionamento esteri riconosciuti, rilasciati da Stati membri dell'UE e dell'AELS, sono stabiliti ne:

- a. l'Allegato III dell'Accordo del 21 giugno 1999⁵ tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone;
- b. l'appendice III dell'Allegato K della Convenzione del 4 gennaio 1960⁶ istitutiva dell'Associazione europea di libero scambio.⁷

² I diplomi e i titoli di perfezionamento sono riconosciuti rispettivamente dalla Commissione delle professioni mediche (MEBEKO), sezione «Formazione», e dalla MEBEKO, sezione «Perfezionamento».

³ e ⁴ ...⁸

Art. 5⁹ Banca dati della MEBEKO

¹ La MEBEKO registra in una banca dati i dati rilevanti relativi ai diplomi federali e ai diplomi riconosciuti, ai titoli di perfezionamento federali e riconosciuti e agli attestati di equivalenza.

² Il segretariato della sezione «Formazione» della MEBEKO raccoglie i seguenti dati riguardanti i titolari di un diploma federale, di un diploma estero riconosciuto o di un diploma equivalente secondo l'articolo 36 capoverso 3 LPMed:

- a. il cognome, il nome o i nomi, il cognome precedente o i cognomi precedenti;

⁴ Introdotta dal n. I dell'O del 17 nov. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU **2010** 5419).

⁵ RS **0.142.112.681**

⁶ RS **0.632.31**

⁷ Nuovo testo giusta il n. 2 dell'all. 2 all'O del 26 giu. 2013 sull'obbligo di dichiarazione e sulla verifica delle qualifiche professionali dei prestatori di servizi in professioni regolamentate, in vigore dal 1° set. 2013 (RU **2013** 2421).

⁸ Abrogati dal n. 2 dell'all. 2 all'O del 26 giu. 2013 sull'obbligo di dichiarazione e sulla verifica delle qualifiche professionali dei prestatori di servizi in professioni regolamentate, con effetto dal 1° set. 2013 (RU **2013** 2421).

⁹ Nuovo testo giusta il n. 2 dell'all. 2 all'O del 26 nov. 2008 sugli esami LPMed, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU **2008** 6007).

- b. la data di nascita e il sesso;
- c. la lingua di corrispondenza;
- d. il luogo o i luoghi di attinenza e la cittadinanza o le cittadinanze;
- e. il numero di assicurato AVS;
- f. un numero di identificazione univoco per le persone appartenenti alle professioni mediche (GLN¹⁰);
- g. l'indirizzo, il numero di telefono e l'indirizzo elettronico;
- h. i diplomi federali con data d'emissione e luogo di rilascio del diploma;
- i. i diplomi esteri riconosciuti secondo l'articolo 15 capoverso 1 LPMed con data d'emissione, luogo e Paese di rilascio del diploma, nonché la data di riconoscimento dello stesso da parte della MEBEKO;
- j.¹¹ gli attestati di equivalenza per i diplomi di cui all'articolo 36 capoverso 3 LPMed, con data d'emissione, luogo e Paese di rilascio del diploma, nonché la data dell'attestato di equivalenza concesso dalla MEBEKO.

³ Il segretariato della sezione «Perfezionamento» della MEBEKO raccoglie i seguenti dati riguardanti i titolari di un titolo di perfezionamento federale, di un titolo di perfezionamento riconosciuto oppure di un titolo di perfezionamento equivalente secondo l'articolo 36 capoverso 3 LPMed:

- a. i titoli di perfezionamento riconosciuti secondo l'articolo 21 capoverso 1 LPMed con data d'emissione, luogo e Paese di rilascio, nonché la data di riconoscimento da parte della MEBEKO;
- b.¹² l'attestato di equivalenza per i titoli di perfezionamento di cui all'articolo 36 capoverso 3 LPMed, con data d'emissione, luogo e Paese di rilascio del titolo di perfezionamento, nonché la data dell'attestato di equivalenza concesso dalla MEBEKO.

⁴ I dati di cui ai capoversi 1 e 2 sono messi regolarmente e gratuitamente a disposizione del DFI per la gestione del registro delle professioni mediche universitarie conformemente agli articoli 51–54 LPMed.

⁵ I dati necessari all'attribuzione del numero GLN di cui al capoverso 2 sono messi a disposizione dell'organizzazione competente da parte del segretariato della sezione «Formazione» della MEBEKO.¹³

¹⁰ GLN è l'acronimo di *Global Location Number*.

¹¹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 nov. 2014, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU **2014** 4651).

¹² Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 nov. 2014, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU **2014** 4651).

¹³ Introdotto dal n. I dell'O del 17 nov. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU **2010** 5419).

Art. 6 Attestato di conformità alle direttive

Su domanda del titolare di un diploma federale o di un titolo federale di perfezionamento, la MEBEKO rilascia un attestato in cui si conferma che il documento in questione è conforme alle direttive CE.

Art. 7 Esame periodico dei cicli di studio riconosciuti in chiropratica

¹ Il DFI esamina se gli standard internazionali in materia di qualità sui quali si basa l'accreditamento dei cicli di studio riconosciuti in chiropratica rispondono ai requisiti di qualità stabiliti dalla LPMed. A tale scopo, paragona gli standard internazionali in materia di qualità con gli standard definiti conformemente alla LPMed dall'Agenzia svizzera di accreditamento giusta l'articolo 22 della legge del 30 settembre 2011¹⁴ sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero.¹⁵

² L'esame ha luogo almeno ogni sette anni.

Sezione 2:**Istituzione di accreditamento internazionalmente riconosciuta¹⁶****Art. 8¹⁷****Art. 9** ...¹⁸

Un'agenzia di accreditamento è ritenuta istituzione di accreditamento internazionalmente riconosciuta ai sensi dell'articolo 48 capoverso 1 LPMed se soddisfa in particolare i seguenti criteri:

- a. è stata autorizzata dalla competente autorità dello Stato che ne ospita la sede;
- b. dispone delle competenze scientifiche necessarie a valutare richieste di accreditamento conformemente alle esigenze poste dal diritto federale;
- c. dispone delle competenze linguistiche necessarie a valutare richieste;
- d. dispone di conoscenze della professione medica svizzera interessata e del sistema svizzero delle scuole universitarie;

¹⁴ RS 414.20

¹⁵ Nuovo testo giusta il n. 3 dell'all. all'O del 12 nov. 2014 concernente la L sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 4137).

¹⁶ Nuovo testo giusta il n. 3 dell'all. all'O del 12 nov. 2014 concernente la L sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 4137).

¹⁷ Abrogato dal n. 3 dell'all. all'O del 12 nov. 2014 concernente la L sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero, con effetto dal 1° gen. 2015 (RU 2014 4137).

¹⁸ Abrogata dal n. 3 dell'all. all'O del 12 nov. 2014 concernente la L sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero, con effetto dal 1° gen. 2015 (RU 2014 4137).

- e. soddisfa gli standard usuali riconosciuti sul piano nazionale e internazionale in materia di controllo della qualità delle agenzie di accreditamento, a condizione che essi non contraddicano le disposizioni della LPMed.

Sezione 3: Perfezionamento

Art. 10¹⁹ Durata

La durata della formazione per ogni singolo titolo di perfezionamento è disciplinata negli allegati 1–3a.

Art. 11 Accreditamento dei cicli di perfezionamento

¹ L'organo di accreditamento ai sensi dell'articolo 48 capoverso 2 LPMed è l'Agenzia svizzera di accreditamento secondo l'articolo 22 della legge del 30 settembre 2011²⁰ sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero.²¹

² La domanda di accreditamento deve essere presentata entro due anni dalla scadenza del periodo di validità dell'accREDITamento.

³ ...²²

⁴ L'organo di accreditamento avvia la valutazione esterna non appena riceve la domanda di accREDITamento.

⁵ Le decisioni di accREDITamento, i rapporti peritali e i rapporti dell'organo di accREDITamento sono pubblicati in rete dall'istanza di accREDITamento.

⁶ Per concretizzare il criterio di accREDITamento di cui all'articolo 25 capoverso 1 lettera b LPMed, il DFI definisce gli standard di qualità in un'ordinanza.

Sezione 4: Designazione ed esercizio della professione

Art. 12 Designazione della professione

¹ Per le professioni di medico, dentista, farmacista, chiropratico o veterinario il titolo professionale è determinato secondo il testo ufficiale dei diplomi federali e il testo dei diplomi esteri riconosciuti conformemente alla direttiva 2005/36/CE²³. I diplomi

¹⁹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 17 nov. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU **2010** 5419).

²⁰ RS **414.20**

²¹ Nuovo testo giusta il n. 3 dell'all. all'O del 12 nov. 2014 concernente la L sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU **2014** 4137).

²² Abrogato dal n. I dell'O del 28 nov. 2014, con effetto dal 1° gen. 2015 (RU **2014** 4651).

²³ Direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 set. 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nella versione vincolante per la Svizzera conformemente all'allegato III sezione A numero 1 dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone (RS **0.142.112.681**).

esteri riconosciuti possono essere usati anche nel tenore e nella lingua nazionale dello Stato che li ha rilasciati, con menzione del Paese d'origine.²⁴

² I titoli federali di perfezionamento e quelli esteri riconosciuti devono essere usati nelle designazioni elencate nei seguenti allegati:

- a. allegato 1 per la professione di medico;
- b. allegato 2 per la professione di dentista;
- c. allegato 3 per la professione di chiropratico;
- d. allegato 3a per la professione di farmacista.²⁵

^{2bis} Possono anche essere usati sinonimi correnti, purché non diano adito a malintesi. I titoli di perfezionamento esteri riconosciuti possono essere utilizzati anche nel tenore e nella lingua nazionale dello Stato che li ha rilasciati, con menzione del Paese d'origine.²⁶

³ I diplomi e i titoli di perfezionamento esteri non riconosciuti conformemente alla direttiva 2005/36/CE non possono essere utilizzati per designare la professione.²⁷

⁴ Le persone di cui all'articolo 36 capoverso 3 LPMed possono usare il loro diploma e il loro titolo di perfezionamento nel tenore e nella lingua nazionale dello Stato che li ha rilasciati, con menzione del Paese d'origine e una traduzione in una lingua nazionale svizzera.

⁵ I Cantoni adottano i provvedimenti necessari.

Art. 13²⁸

Art. 14 Esercizio della professione dei titolari di diplomi e titoli di perfezionamento rilasciati da Stati non membri dell'UE e dell'AELS

¹ Le persone di cui all'articolo 36 capoverso 3 LPMed titolari di un diploma o di un titolo di perfezionamento rilasciato da uno Stato con cui la Svizzera non ha concluso un accordo sul riconoscimento reciproco possono esercitare liberamente la professione se:

- a. insegnano in un ospedale nell'ambito di un ciclo di studio o di perfezionamento accreditato ed esercitano liberamente la professione in tale ospedale; o
- b. esercitano la professione in uno studio medico situato in una regione in cui è provata l'insufficienza della copertura sanitaria e padroneggiano una lingua nazionale.

²⁴ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 nov. 2014, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU **2014** 4651).

²⁵ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 17 nov. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU **2010** 5419).

²⁶ Introdotto dal n. I dell'O del 17 nov. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU **2010** 5419).

²⁷ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 nov. 2014, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU **2014** 4651).

²⁸ Abrogato dal n. 2 dell'all. 2 all'O del 26 giu. 2013 sull'obbligo di dichiarazione e sulla verifica delle qualifiche professionali dei prestatori di servizi in professioni regolamentate, con effetto dal 1° set. 2013 (RU **2013** 2421).

² Per provare l'equivalenza professionale e istituzionale, le persone di cui all'articolo 36 capoverso 3 LPMed presentano alla competente autorità cantonale di vigilanza un attestato di equivalenza della MEBEKO per il loro diploma o titolo di perfezionamento.

³ L'autorizzazione si estende unicamente all'attività concreta esercitata in un determinato ospedale o studio medico.

Sezione 5: Emolumenti

Art. 15

¹ Gli emolumenti sono disciplinati nell'allegato 5.

² Laddove è fissato un quadro tariffario, l'emolumento si calcola in funzione del tempo impiegato. La tariffa oraria oscilla da 90 a 200 franchi secondo la funzione esercitata dalla persona che esegue il lavoro.

³ In casi motivati, l'autorità che decide può chiedere un congruo anticipo delle spese.

⁴ Per quanto la presente ordinanza non disponga altrimenti, si applicano le disposizioni dell'ordinanza generale dell'8 settembre 2004²⁹ sugli emolumenti.

Sezione 6: Disposizioni finali

Art. 16 Diritto previgente: abrogazione

L'ordinanza del 17 ottobre 2001³⁰ sul perfezionamento e sul riconoscimento dei diplomi e dei titoli di perfezionamento delle professioni mediche è abrogata.

Art. 17 Modifica del diritto vigente

...³¹

Art. 18 Disposizioni transitorie

1 – 8 ...³²

⁹ Per l'ammissione al perfezionamento conformemente all'articolo 19 capoverso 1 LPMed, il superamento del primo esame intercantonale in chiropratica equivale al conseguimento di un diploma federale corrispondente.

²⁹ RS 172.041.1

³⁰ [RU 2002 1189 1403, 2004 3869]

³¹ La mod. può essere consultata alla RU 2007 4055.

³² Abrogati dal n. I dell'O del 17 nov. 2010, con effetto dal 1° gen. 2011 (RU 2010 5419).

Art. 18a³³ Disposizioni transitorie della modifica del 17 novembre 2010

¹ Le persone che hanno iniziato il ciclo di perfezionamento in medicina generale o medicina interna prima dell'entrata in vigore della modifica del 17 novembre 2010 possono completare il perfezionamento conformemente ai cicli di perfezionamento precedenti entro il 31 dicembre 2015 o passare al nuovo ciclo di perfezionamento in medicina interna generale. A queste persone è rilasciato il nuovo titolo federale di perfezionamento in medicina interna generale.

² Le persone che hanno conseguito un titolo federale di perfezionamento in medicina generale o interna prima dell'entrata in vigore della modifica del 17 novembre 2010 possono continuare a usare il titolo federale di perfezionamento precedente oppure conseguire, su domanda, il nuovo titolo federale di perfezionamento in medicina interna generale, senza alcuna condizione.

³ I titoli federali di perfezionamento in farmacia d'officina o d'ospedale possono essere rilasciati solo dopo l'accreditamento dei cicli di perfezionamento corrispondenti.

⁴ Le persone che hanno conseguito un titolo di perfezionamento di diritto privato in farmacia d'officina o d'ospedale prima dell'istituzione dei titoli federali di perfezionamento corrispondenti possono utilizzare la designazione di farmacista specialista in farmacia d'officina o d'ospedale.

Art. 19 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° settembre 2007.

³³ Introdotta dal n. I dell'O del 17 nov. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU **2010** 5419).

*Allegato I*³⁴
(art. 2 cpv. 1 lett. a e b e art. 10)

Perfezionamento dei medici

1. Specializzazioni e relativa durata secondo l'articolo 25 della direttiva 2005/36/CE³⁵

anestesiologia	5 anni
chirurgia	6 anni
ginecologia e ostetricia	5 anni
medicina interna generale	5 anni
pediatria	5 anni
neurochirurgia	6 anni
neurologia	6 anni
oftalmologia	5 anni
chirurgia ortopedica e traumatologia dell'apparato locomotore	6 anni
otorinolaringoiatria	5 anni
patologia	5 anni
pneumologia	6 anni
psichiatria e psicoterapia	6 anni
urologia	6 anni
allergologia e immunologia clinica	6 anni
medicina del lavoro	5 anni
dermatologia e venereologia	5 anni
endocrinologia e diabetologia	6 anni
gastroenterologia	6 anni
ematologia	6 anni
chirurgia del cuore e dei vasi toracici	6 anni
cardiologia	6 anni

³⁴ Nuovo testo giusta il n. II cpv. 1 dell'O del 17 nov. 2010 (RU **2010** 5419). Aggiornato giusta il n. II cpv. 1 dell'O del 28 nov. 2014, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU **2014** 4651).
³⁵ Direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 set. 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nella versione vincolante per la Svizzera conformemente all'allegato III sezione A numero 1 dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone (RS **0.142.112.681**).

chirurgia oro-maxillo-facciale	6 anni
psichiatria e psicoterapia infantile e dell'adolescenza	6 anni
chirurgia pediatrica	6 anni
farmacologia e tossicologia clinica	6 anni
radiologia	5 anni
medicina nucleare	5 anni
radio oncologia / radioterapia	5 anni
nefrologia	6 anni
medicina fisica e riabilitazione	5 anni
chirurgia plastica, ricostruttiva ed estetica	6 anni
prevenzione e salute pubblica	5 anni
reumatologia	6 anni
medicina tropicale e medicina di viaggio	5 anni
malattie infettive	6 anni

2. Specializzazione e relativa durata secondo l'articolo 28 della direttiva 2005/36/CE

medico generico	3 anni
-----------------	--------

3. Altre specializzazioni e relativa durata

angiologia	6 anni
chirurgia della mano	6 anni
medicina intensiva	6 anni
genetica medica	5 anni
oncologia medica	6 anni
medicina farmacologica	5 anni
medicina legale	5 anni

*Allegato 2*³⁶
(art. 2 cpv. 1 lett. c e art. 10)

Perfezionamento dei dentisti

1. Specializzazioni e relativa durata secondo l'articolo 35 della direttiva 2005/36/CE³⁷

ortodonzia	4 anni
chirurgia orale	3 anni

2. Ulteriori specializzazioni e relativa durata

parodontologia	3 anni
medicina dentaria ricostruttiva	3 anni

³⁶ Aggiornato giusta il n. II cpv. 1 dell'O del 28 nov. 2014, in vigore dal 1° gen. 2015 (RÚ 2014 4651).

³⁷ Cfr. nota a piè di pagina relativa all'all. 1 n. 1.

*Allegato 3*³⁸
(art. 2 cpv. 1 lett. d e art. 10)

Perfezionamento dei chiropratici

Specializzazione e relativa durata in chiropratica secondo gli articoli 10–15 della direttiva 2005/36/CE³⁹

chiropratica specialistica

2½ anni

³⁸ Nuovo testo giusta il n. II cpv. 2 dell'O del 28 nov. 2014, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 4651).

³⁹ Cfr. nota a piè di pagina relativa all'all. 1 n. 1.

*Allegato 3a*⁴⁰
(art. 2 cpv. 1 lett. e nonché art. 10)

Perfezionamento dei farmacisti

Specializzazioni e durata in farmacia

farmacia d'officina	2 anni
farmacia d'ospedale	3 anni

⁴⁰ Introdotta dal n. II cpv. 2 dell'O del 17 nov. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU **2010** 5419).

*Allegato 4*⁴¹

⁴¹ Abrogato dal n. II cpv. 3 dell'O del 28 nov. 2014, con effetto dal 1° gen. 2015 (RU **2014** 4651).

Allegato 542
(art. 15)

Emolumenti

Sono fissati gli emolumenti seguenti:

	franchi
1. Per il diploma federale e l'iscrizione nella banca dati della MEBEKO:	
a. rilascio, incluso quello della tessera	500
b. duplicato	150
c. facsimile	500
d. attestato di diploma	50
e. rilascio separato della tessera	50
2. Per il riconoscimento di diplomi esteri e l'iscrizione nella banca dati della MEBEKO:	
a. procedura secondo l'articolo 15 capoverso 1 LPMed, incluso il rilascio della tessera	800-1000
b. procedura secondo l'articolo 15 capoverso 4 LPMed	800-1000
c. duplicato	150
d. facsimile	500
e. rilascio separato della tessera	50
3. Per il riconoscimento di titoli di perfezionamento esteri e l'iscrizione nella banca dati della MEBEKO:	
a. procedura secondo l'articolo 21 capoverso 1 LPMed	800-1000
b. procedura secondo l'articolo 21 capoverso 4 LPMed	800-1000
c. duplicato	150
d. facsimile	500
3a. Per la verifica delle qualifiche professionali dei prestatori di servizi secondo l'articolo 35 capoverso 1 LPMed	
a. primo annuncio	800-1000
b. rinnovo dell'annuncio	150
4. Per l'emissione di certificati di conformità alle direttive per i diplomi e i titoli di perfezionamento federali	150
5. Per l'emissione di certificati di equivalenza secondo l'articolo 36 capoverso 3 LPMed e l'iscrizione nella banca dati della MEBEKO:	680-790

⁴² Nuovo testo giusta il n. 2 dell'all. 2 all'O del 26 nov. 2008 sugli esami LPMed (RU **2008** 6007). Aggiornato giusta il n. II cpv. 1 dell'O del 28 nov. 2014, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU **2014** 4651).

	franchi
6. Per le decisioni conformemente al combinato disposto degli articoli 28 e 47 capoverso 2 LPMed	10 000 – 50 000